

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione. n.

BANDO PER LA CONCESSIONE
di aiuti agli allevatori ovini per acquisto di soggetti maschi riproduttori, di
genotipo ARR/ARR, iscritti al libro genealogico degli ovini di razza sarda

CUP G78H23001220002

Legge Regionale n. 19 del 29 dicembre 2023

Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/82 del 22.05.2024

Deliberazione della Giunta Regionale n.32/55 del 18.06.2025

Annualità 2024 e 2025

INDICE

1. OBIETTIVI GENERALI	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. DOTAZIONE FINANZIARIA	5
4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	5
5. DESCRIZIONE DELL'AIUTO	5
6. SOGGETTI BENEFICIARI	6
7. TIPOLOGIA, INTENSITÀ E MASSIMALI DELL'AIUTO	8
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	10
9. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO	13
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO	14
11. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	15
12. LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	15
13. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO	16
14. RINUNCIA	17
15. RICORSI	18
16. DISPOSIZIONI FINALI	18
17. PUBBLICITÀ DEL BANDO	18
18. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI	18
19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI	19

1. OBIETTIVI GENERALI

A decorrere dall'anno 2009, l'Amministrazione regionale eroga aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie". Il contributo agli allevatori ovini per l'acquisto di maschi riproduttori resistenti allo scrapie è stato istituito con l'art. 4, comma 19 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

Con legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2023 "Bilancio di previsione 2024-2026" è stato finanziato l'aiuto in regime *de minimis* a favore degli allevatori del comparto ovino per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR (genotipo omozigote resistente allo scrapie), iscritti al libro genealogico degli ovini di razza sarda.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2022, n. 213);
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 2024/3118 del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009) ed in particolare l'articolo 4, comma 19 che stabilisce l'intensità e le modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda;
- L. R. n. 19 del 29 dicembre 2023 "Bilancio di previsione 2024-2026";



Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione. n.

- D.G.R. n. 14/4 del 13 aprile 2023 *“Piano Strategico per la PAC 2023-2027 e Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna. Presa d’atto e indirizzi attuativi”*;
- D.G.R. n. 14/82 del 22 maggio 2024 *“Aiuti agli allevatori ovini per acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al libro genealogico degli ovini di razza sarda”*;
- D.G.R. n. 32/55 del 18 giugno 2025 *“Aiuti agli allevatori ovini per acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al libro genealogico degli ovini di razza sarda con la quale si modifica e sostituisce il documento “Direttive di attuazione relative agli aiuti agli allevatori ovini per l’acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al libro genealogico”*”.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la concessione di aiuti a favore delle Piccole Medie Imprese (PMI) che operano nel comparto ovino la dotazione finanziaria complessiva è pari a € 1.000.000,00.

4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

All'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia Regionale Laore Sardegna ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021 Art. 37 e delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 14/82 del 22.05.2024 e n. 32/55 del 18.06.2025 – *“Aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al libro genealogico degli ovini di razza sarda, annualità 2024 e 2025”*.

5. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto sarà concesso in conto capitale, per le spese sostenute per l'acquisto di riproduttori ovini maschi che soddisfino i seguenti requisiti:

- appartenenti alle razze ovine Nera di Arbus e/o Razza sarda;
- iscritti al libro genealogico (conservazione o selezione) detenuto dall'Ente selezionatore AssoNaPa;
- di genotipo omozigote resistente allo scrapie (ARR/ARR);
- iscritti alla Banca dati nazionale di Teramo (BDN);
- di età compresa tra i 6 mesi e i 36 mesi.

I riproduttori ammissibili devono essere registrati nel Libro genealogico e avere, al momento dell'acquisto, età compresa tra i 6 mesi e 36 mesi. A fini del presente bando, viene considerata come data d'acquisto la data di emissione della fattura o la data di ingresso in BDN, se precedente.

Entrambe le date devono rientrare nel periodo 22 maggio 2024 - 30 giugno 2026. La data di nascita sarà individuata dalla data riportata nel certificato genealogico dei capi oggetto di transazione.

Il certificato, rilasciato dall'Associazione/Ente competente per razza, attesta tra l'altro il Libro genealogico di appartenenza del riproduttore, la matricola, il sesso, la data di nascita, la resistenza allo scrapie.

Non sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per l'acquisto di riproduttori nei seguenti casi:

- riproduttori ceduti tra allevamenti contraddistinti con lo stesso codice di allevamento ASL;
- compravendite di riproduttori tra allevatori legati da rapporto coniugale o parentale (compresi gli affini) sino al secondo grado (compresi i rapporti che intercorrono tra persone fisiche e i rappresentanti legali e soci di persone giuridiche);

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione. n.

- compravendite di riproduttori tra soggetti fisici/giuridici e altri soggetti che figurino sia nella compagine sociale del venditore che in quella dell'acquirente;
- compravendite di riproduttori nel caso in cui il venditore sia anche il detentore degli animali dell'acquirente e viceversa.

I riproduttori acquistati in attuazione del presente bando dovranno permanere in azienda per un periodo minimo di 3 anni dalla data di acquisto e comunque, sino al pagamento dell'aiuto, pena la restituzione delle somme già liquidate a titolo di aiuto o la non ammissibilità dell'istanza qualora le somme non fossero state ancora liquidate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al pagamento del premio e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare la permanenza in azienda e la corretta registrazione in BDN, nel registro di stalla del beneficiario, dei riproduttori oggetto del contributo.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- a. decesso dell'agricoltore (certificato di morte);
- b. incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale);
- c. epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico (certificato dall'autorità sanitaria competente che attesta la presenza dell'epizoozia);

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Agenzia Laore, tramite PEC, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla relativa documentazione probante.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dell'aiuto sono le Piccole Medie Imprese (PMI), così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014¹ della Commissione del 25 giugno 2014.

Le PMI, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e fino al pagamento dell'aiuto:

¹ Allegato I, art. 2, del Reg. (UE) 702/2014

1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione. n.

- 1) essere condotte da imprenditori agricoli² di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- 2) essere attive nel settore della produzione agricola primaria;
- 3) avere sede operativa nella Regione Sardegna;
- 4) essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 5) essere iscritte all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con la costituzione del Fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99;
- 6) essere iscritte alla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica, con i dati aggiornati;
- 7) non devono avere situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 recante *"Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell'allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell'11.02.2014 e nell'allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017"*;
- 8) essere in possesso di posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in qualità di CD, IAP, colono, mezzadro, o come ditta assuntrice di mano d'opera agricola e del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Possono beneficiare dell'aiuto anche le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Codice civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e che siano in possesso di posizione contributiva INPS come assuntrici di mano d'opera agricola e del DURC. Nel caso in cui il DURC della società dovesse risultare "non effettuabile", le stesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di **società di persone**, quando almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o ditta assuntrice di manodopera agricola e in possesso del DURC;

² Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c.

Il D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma del codice civile come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell'IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP). Con il D.lgs 99/2004 è stata istituita la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole.

Viene considerato IAP colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

- nel caso di **società in accomandita** almeno un socio accomandatario deve avere la qualifica di CD o IAP e il possesso del DURC;
- nel caso di **società di capitali** almeno un amministratore deve essere iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP o assuntore di manodopera agricola e in possesso del DURC;
- nel caso di **società cooperative** almeno un socio/amministratore deve essere iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP o assuntore di manodopera agricola e in possesso del DURC.

Tutti i requisiti devono risultare vigenti al momento della presentazione della domanda e aggiornati fino al pagamento dell'aiuto.

- 9) Con riferimento al Rappresentante Legale e/o Procuratore del Soggetto richiedente l'aiuto, è necessario che non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

7. TIPOLOGIA, INTENSITÀ E MASSIMALI DELL'AIUTO

Il premio è erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 2024/3118 del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

Gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti *de minimis* all'impresa.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis*, concessi da uno Stato membro a ciascuna **impresa unica**³, come da regolamento (UE) n. 2024/3118 del 10 dicembre 2024 che modifica l'art. 3 del regolamento (UE) 1408/2013, non può superare il limite di € 50.000,00 nell'arco di tre anni.

I soggetti beneficiari per poter accedere agli aiuti previsti dal bando al momento dell'acquisto dei riproduttori dovranno possedere un allevamento con un numero di capi registrati in BDN con le seguenti soglie minime:

- a. n. 20 capi femmine per la Pecora nera di Arbus di età compresa fra i 6 mesi e i 72 mesi;

³ Per Impresa unica s'intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

b. n. 40 capi femmine per la Pecora di razza Sarda di età compresa fra i 6 mesi e i 72 mesi.

L'aiuto è concesso per un numero massimo di acquisti pari a 7 riproduttori maschi per richiedente (identificato attraverso il CUA) ovvero un riproduttore ogni 20 femmine possedute e registrate singolarmente in BDN per la Pecora nera di Arbus e un riproduttore ogni 40 femmine possedute e registrate singolarmente in BDN per la Pecora di razza Sarda, come di seguito dettagliato:

	Pecora nera di Arbus	Pecora di razza Sarda
n. 1 riproduttore	Almeno 20 femmine	Almeno 40 femmine
n. 2 riproduttori	Almeno 40 femmine	Almeno 80 femmine
n. 3 riproduttori	Almeno 60 femmine	Almeno 120 femmine
n. 4 riproduttori	Almeno 80 femmine	Almeno 160 femmine
n. 5 riproduttori	Almeno 100 femmine	Almeno 200 femmine
n. 6 riproduttori	Almeno 120 femmine	Almeno 240 femmine
n. 7 riproduttori	Almeno 140 femmine	Almeno 280 femmine

Per i **giovani agricoltori**⁴ che si insediano per la prima volta in agricoltura non sarà applicata, al momento dell'acquisto, nessuna soglia, mentre il rapporto riproduttori maschi a premio/capi femmine possedute e registrate singolarmente in BDN deve essere rispettato al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Qualora venissero richiesti a premio un numero di riproduttori superiore a quello concedibile rispetto al rapporto riproduttori/capi femmine registrati singolarmente in BDN, come indicato nella tabella di cui sopra, non saranno ammessi a premio i capi acquistati per ultimi. A tal fine verrà presa in considerazione la data di acquisto, vale a dire la data di emissione della fattura di acquisto, o la data di ingresso in BDN se precedente.

L'intensità dell'aiuto è pari al 60% della spesa ammissibile per tutti i beneficiari indipendentemente dall'età dell'agricoltore o dalla localizzazione dell'allevamento.

La spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi di "Pecora di razza sarda" è stata parametrata secondo i prezzi medi nazionali ISMEA sulla piazza di Oristano anno 2023. Per i riproduttori maschi della "Pecora Nera di Arbus", non presente sul portale ISMEA, sono state effettuate apposite indagini di mercato a livello regionale:

⁴ Per Giovane Agricoltore si intende la definizione contenuta nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna - Allegato alla Delib.G.R. n. 14/4 del 13.4.2023.

Massimali di spesa per riproduttore acquistato				
	Razza	6-12 mesi	12-24 mesi	24-36 mesi
Agnelli/Arieti	Sarda	€ 900,00	€ 1.400,00	€ 2.250,00
Agnelli/Arieti	Nera di Arbus	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00

La spesa ammissibile sarà determinata in base al costo di acquisto dei singoli riproduttori (IVA esclusa), riportato nella fattura che dovrà essere allegata alla domanda, e sarà calcolato entro i massimali di spesa previsti, come sopra riportati.

L'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore ed è calcolato come percentuale pari al 60% dell'importo della spesa ammissibile, come sopra determinata.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

La domanda di aiuto, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica che verrà resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo:

<https://uma.agenzialaore.it/nembopratiche/ssso/autentica.do>

I termini per l'avvio del bando (data di inizio per la compilazione delle domande) sarà comunicato con successivo avviso pubblico sul sito dell'Agenzia Laore all'indirizzo: www.agenzialaore.it; mentre la **data di chiusura del bando è fissata alle ore 12:00 del 31 luglio 2026.**

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto, rimane di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o tardivo invio della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici personali utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma di presentazione della domanda, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

Il soggetto richiedente dovrà presentare un'unica domanda di aiuto riferita al proprio CUAA.

Soggetti abilitati all'accesso

Potranno accedere alla piattaforma telematica:

- il titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente l'aiuto;
- i Centri di Assistenza Agricola (CAA) muniti di mandato da parte del rappresentante legale dell'impresa che detiene il fascicolo dell'impresa richiedente;
- le persone e/o professionisti mandatarî/incaricati purché accreditate dall'Agenzia LAORE.

Accreditamento

I liberi professionisti mandatari/incaricati, per effettuare il primo accesso alla piattaforma devono preliminarmente presentare la richiesta di accreditamento all'Agenzia Laore, utilizzando esclusivamente l'allegato A al bando, da trasmettere all'indirizzo PEC protocollo.agenzia.laore@pec.it unitamente al mandato per la compilazione della domanda di cui all'allegato B.

Sincronizzazione del fascicolo aziendale SIAN

Prima della compilazione della domanda di aiuto è necessario procedere all'aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN attraverso la sincronizzazione con la piattaforma telematica di presentazione della domanda. Se l'utente è Titolare o Legale Rappresentante dell'azienda agricola, deve richiedere la sincronizzazione del fascicolo compilando la richiesta di assistenza tramite il modulo informatico dedicato. Il link al modulo è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia LAORE all'indirizzo www.agenzialaore.it nello spazio relativo al bando.

Le richieste di sincronizzazione del fascicolo da parte del titolare/legale rappresentante, così come le richieste di accreditamento da parte dei professionisti incaricati, saranno prese in carico entro 5 giorni lavorativi; in ragione di detto termine, le richieste dovranno essere presentate preferibilmente fino al termine di 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando. Pertanto, **oltre le ore 12.00 del 24 luglio 2026** le domande di accreditamento e/o di sincronizzazione del fascicolo non saranno prese in carico.

Si raccomanda ai richiedenti di connettersi alla piattaforma di presentazione delle domande entro un termine adeguato che consenta il rispetto della tempistica per la sincronizzazione del fascicolo, la compilazione, firma e trasmissione dell'istanza e congruo rispetto al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

È esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia Laore ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, oppure per qualsiasi altro motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Autenticazione

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere il possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario, rappresentante legale dell'impresa, dovrà utilizzare la firma digitale in corso di validità.

Il programma non permetterà la trasmissione di domande prive di firma digitale.

Nel caso in cui la domanda fosse firmata digitalmente da una persona diversa dal legale rappresentante indicato nel fascicolo aziendale un avviso rileverà tale incoerenza, ma la piattaforma consentirà comunque la trasmissione della domanda. La presenza di tale incongruenza costituisce motivo di non ricevibilità dell'istanza qualora, relativamente all'impresa richiedente, il soggetto firmatario non sia dotato di potere di firma rilevabile nella C.C.I.A.A..

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione. n.

Al di fuori dei termini indicati, la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

La compilazione della domanda di aiuto sarà agevolata dal sistema informatico, che in funzione del CUAA (Codice Fiscale e/o della partita IVA) indicato riporterà in domanda:

- i dati anagrafici e l'IBAN acquisiti dal Fascicolo aziendale SIAN.

Il sistema non consentirà la creazione di una domanda se, per il CUAA indicato, non è presente un fascicolo aziendale sul SIAN o risulta chiuso al momento della presentazione della domanda.

Il richiedente dovrà quindi:

- completare la domanda di aiuto contrassegnando le dichiarazioni previste (sia quelle obbligatorie che quelle in alternativa);
- indicare il codice identificativo dei riproduttori acquistati e richiesti a premio, con la spesa imponibile (al netto dell'IVA) sostenuta per l'acquisto di ogni singolo capo.

Il sistema non consentirà l'inserimento in domanda delle matricole dei capi non registrati in BDN a nome del richiedente.

Una volta completata la compilazione della domanda sul sistema informatico, seguendo le indicazioni della guida alla compilazione, il richiedente per finalizzare la trasmissione dovrà:

- caricare gli allegati obbligatori previsti dall'articolo 11 e gli eventuali ulteriori allegati;
- eseguire i controlli SIGC (Sistema integrato gestione e controlli);
- generare l'anteprima della domanda;
- confermare la bozza di domanda o procedere alle eventuali correzioni;
- scaricare sul proprio PC la stampa, in formato pdf, della domanda definitiva;
- sottoscrivere il file pdf della domanda definitiva, generata e scaricata dal sistema, con firma digitale (preferibilmente in formato PADES) del Titolare/Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto;
- caricare a sistema il file della domanda firmata digitalmente;
- trasmettere la domanda di aiuto utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento della domanda firmata digitalmente.

Al momento della trasmissione il sistema attribuisce alla domanda un codice univoco e la data e ora di trasmissione telematica.

Le pratiche trasmesse saranno protocollate dall'Agenzia Laore Sardegna.

Si specifica che:

- saranno ammesse in istruttoria esclusivamente le domande di aiuto generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto e trasmesse mediante la piattaforma informatica;

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione. n.

- le domande che non completano il processo di compilazione, firma e trasmissione telematica non possono essere considerate istanze in quanto non pervenendo al protocollo dell'Agenzia Laore non potranno essere avviate in istruttoria;
- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma informatica di cui sopra saranno considerate non ricevibili.

Il soggetto beneficiario **potrà presentare un'unica domanda di aiuto** comprensiva di tutti i riproduttori richiesti a premio. Il sistema non consentirà il caricamento di una nuova domanda qualora sia già stata presentata una domanda per lo stesso CUA.

Qualora, prima della scadenza del bando, il richiedente intenda rettificare la domanda già presentata, dovrà richiederne l'annullamento inviando comunicazione (Allegato C del bando) esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

Le richieste di annullamento della domanda già presentata saranno prese in carico entro 5 giorni lavorativi; in ragione di detto termine, le richieste dovranno essere presentate fino al termine di 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando. Pertanto, oltre le ore 12:00 del 24 luglio 2026 le domande di annullamento non saranno prese in carico.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

Fermo quanto sopra, si precisa che i soggetti delegati potranno procedere per conto dei soggetti interessati, esclusivamente alla compilazione e trasmissione della domanda di aiuto ma non alla firma della stessa, che, si ribadisce, deve essere firmata digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto.

Si precisa che la delega alla compilazione della domanda non sostituisce in alcun modo la firma della domanda da parte del richiedente e che qualora le domande di aiuto fossero firmate dal delegato alla compilazione o da altro soggetto, diverso dal Titolare/Rappresentante Legale, le stesse istanze saranno dichiarate non ricevibili.

9. MOTIVI DI NON RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di aiuto, corredate degli Allegati previsti dal bando, saranno considerate NON RICEVIBILI nei seguenti casi:

- a. non compilate e trasmesse attraverso la piattaforma telematica;
- b. non sottoscritte con firma digitale del Titolare/Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto;
- c. pervenute prima della data di apertura del bando o dopo la scadenza.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse saranno quindi assegnate alle domande istruite positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

L'ordine di trasmissione sarà determinato dalla data e ora di trasmissione telematica della domanda di aiuto.

L'istanza verrà avviata alla fase di istruttoria che riguarderà:

1. l'esame e la verifica, nelle banche dati di riferimento, delle dichiarazioni rese;
2. la verifica della documentazione allegata (fatture di acquisto, tracciabilità dei pagamenti, certificati genealogici, ecc.);
3. le interrogazioni alla banca dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), per verificare la presenza in allevamento degli animali e i relativi dati identificativi dei singoli animali richiesti a premio, al momento dell'acquisto, della presentazione della domanda e sino al pagamento dell'aiuto;
4. le interrogazioni alle banche dati dei registri RNA e SIAN in merito al rispetto dei massimali e alle regole del "cumulo" sugli aiuti di Stato in *de minimis*.

La concessione sarà registrata nell'apposita sezione del SIAN per l'aiuto avente codice SIAN CAR I - 1013446 e con l'acquisizione del relativo SIAN-COR per singola impresa beneficiaria.

Qualora l'istruttoria richieda eventuali integrazioni documentali, verrà assegnato il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione delle stesse, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata non ammissibile.

Sarà effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande pervenute, nell'ambito del quale, laddove ritenuto necessario, potranno essere esperiti accertamenti e richieste di ulteriori esibizioni documentali.

In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'istruttoria si conclude con determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell'aiuto e la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna.

La pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia Laore ha valore di comunicazione per i beneficiari e da tale data decorrono i termini per eventuali ricorsi.

11. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Saranno considerate ammissibili all'aiuto le spese sostenute a decorrere dal 22 maggio 2024 e fino al 30 giugno 2026.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, le domande di aiuto dovranno essere corredate della seguente documentazione allegata in copia leggibile:

- **fatture elettroniche** (ricevute tramite il Sistema di Interscambio SDI) relative all'acquisto degli animali, con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e del relativo prezzo unitario d'acquisto. La copia di cortesia della fattura, non avendo valenza ai fini fiscali, non costituisce documento contabile utile ai fini della liquidazione dell'aiuto;
- **certificati zootecnici/genealogici**, rilasciati dall'Associazione/Ente/Organizzazione competente per razza e riconosciuti ufficialmente, che attestino l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico, la matricola, il sesso, la data di nascita e la resistenza allo scrapie;
- documentazione attestante la tracciabilità del pagamento e nel dettaglio:
 - **bonifico o ricevuta bancaria (Riba)** dal quale si evinca l'avvenuta esecuzione dell'operazione, completo di CRO o TRN o codice equivalente. La ricevuta del bonifico o Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...);
 - **estratto conto** senza alterazioni e cancellazioni rilasciato dall'istituto di credito di appoggio dal quale si evinca la titolarità dello stesso e risulti la movimentazione relativa al pagamento della fattura di acquisto del riproduttore per il quale si chiede l'aiuto;
 - **liberatoria** sottoscritta dal venditore, corredata dal documento di riconoscimento se non firmata digitalmente, dalla quale si evinca:
 - a. la connessione tra la fattura e il pagamento, attraverso l'indicazione del numero e della data della fattura, della data del bonifico e dell'importo pagato;
 - b. l'emissione di eventuali note di credito (specificando numero e data della stessa e il relativo importo) ovvero la mancata emissione delle stesse;
 - c. l'impegno a non emettere note di credito successivamente alla firma della liberatoria;
 - d. conferma dell'avvenuto pagamento della fattura con rilascio di piena e ampia quietanza.

Non sono ammissibili i pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

12. LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto aziendale intestato al beneficiario, riferibile alle coordinate bancarie - IBAN indicate nella domanda di aiuto, selezionate dal beneficiario tra quelli presenti nel fascicolo aziendale SIAN.

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione. n.

Si precisa che, il conto corrente indicato nella domanda dovrà necessariamente corrispondere a quello presente nel fascicolo aziendale e che, in difetto, non si potrà procedere alla liquidazione del beneficio.

Nell'ipotesi in cui il sistema riporti automaticamente in domanda più codici IBAN, sarà cura del richiedente indicare, in fase di compilazione, quello corretto ai fini della liquidazione dell'aiuto richiesto.

La liquidazione dell'aiuto verrà effettuata previa verifica:

- del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ove previsto dalla normativa;
- presso l'Agenzia delle Entrate, dell'assenza di posizioni debitorie ove previsto dalla normativa.

13. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO

Saranno ritenute **NON AMMISSIBILI** a finanziamento le domande che:

1. non siano corredate, in allegato, della documentazione prevista indicata all'articolo 11 del bando (fatture elettroniche di acquisto dei riproduttori, documentazione attestante la tracciabilità del pagamento, certificati genealogici, liberatorie, ecc.);
2. siano presentate per animali il cui ingresso nella BDN dell'acquirente sia precedente o successiva alle date previste dal bando (22 maggio 2024 – 30 giugno 2026);
3. siano presentate per acquisti sostenuti in data antecedente il 22 maggio 2024;
4. siano presentate per spese sostenute in data successiva alla data di presentazione dell'istanza o oltre la scadenza del bando 30 giugno 2026;
5. giustifichino le spese in maniera difforme a quanto disposto dal presente bando;
6. si riferiscano all'acquisto di riproduttori non iscritti nel Libro genealogico della Pecora di Razza Sarda o della Nera di Arbus;
7. siano presentate per l'acquisto di riproduttori di età superiore ai 36 mesi o inferiore ai 6 mesi al momento in cui viene effettuato l'acquisto (fa fede la data di emissione della fattura di acquisto, o la data di ingresso in BDN se precedente);
8. Saranno ritenute **NON AMMISSIBILI** a finanziamento le domande presentate da richiedenti che:
 - a. non siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - b. non siano iscritti all'Anagrafe nazionale delle imprese agricole con fascicolo aziendale aggiornato;
 - c. non siano iscritti alla Banca Dati Nazionale degli ovini;
 - d. non siano in possesso di posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in qualità di CD o IAP, colono,

mezzadro, ditta assuntrice di mano d'opera agricola e del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) come previsto dall'articolo 6 del bando;

- e. non siano in possesso del numero minimo di ovini (capi femmine registrati singolarmente nella BDN) richiesto per accedere all'aiuto, come di seguito specificato:
- 20 capi femmina per pecora di razza nera di Arbus di età compresa fra 6 mesi e 72 mesi;
 - 40 capi femmina per la pecora di razza sarda di età compresa fra 6 mesi e 72 mesi.

La soglia minima di accesso viene verificata alla data di acquisto dei riproduttori, fatto salvo il caso dei giovani agricoltori in cui detta soglia sarà verificata alla data di presentazione della domanda di premio, e deve essere vigente fino al pagamento dell'aiuto;

- f. richiedano il premio per riproduttori non registrati in BDN a nome dello stesso soggetto alla data di presentazione della domanda e sino al pagamento dell'aiuto. In ogni caso i riproduttori maschi ovini oggetto di aiuto dovranno permanere in azienda ed essere registrati in BDN a nome del beneficiario per almeno 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve cause di forza maggiore, pena il recupero delle somme concesse. Questo requisito potrà essere verificato dall'Amministrazione successivamente alla concessione.
- g. Non sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per l'acquisto di riproduttori nei seguenti casi:
- riproduttori ceduti tra allevamenti contraddistinti con lo stesso codice di allevamento ASL;
 - compravendite di riproduttori tra allevatori legati da rapporto coniugale o parentale (compresi gli affini) sino al secondo grado (compresi i rapporti che intercorrono tra persone fisiche e i rappresentanti legali e soci di persone giuridiche);
 - compravendite di riproduttori tra soggetti fisici/giuridici e altri soggetti che figurino sia nella compagine sociale del venditore che in quella dell'acquirente;
 - compravendite di riproduttori nel caso in cui il venditore sia anche il detentore degli animali dell'acquirente e viceversa.

Infine, saranno ritenute **NON AMMISSIBILI** a finanziamento le domande i cui richiedenti, pur possedendo i requisiti previsti dal bando al momento della presentazione della domanda di aiuto, perdano tali requisiti prima del pagamento dello stesso.

14. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare all'aiuto richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@pec.it.

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione. n.

15.RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo e pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna (www.agenzialaore.it), il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

16.DISPOSIZIONI FINALI

La durata del presente procedimento è stabilita in 180 giorni, a partire dalla data di avvio dell'istruttoria.

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

17.PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna www.agenzialaore.it.

18.INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Procedimento dott. Pasquale Sulis pasqualesulis@agenzialaore.it.

19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Agenzia Laore Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti o dalla stessa acquisiti **nell'ambito della procedura di acquisizione e gestione delle istanze di concessione e erogazione degli aiuti di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 14/82 del 22.05.2024 e n. 32/55 del 18.06.2025**, precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna - P. Iva 03122560927, nella persona del legale rappresentante, Direttore generale pro tempore, con sede nella via Caprera, n. 8 - 09123 Cagliari, i cui indirizzi di contatto sono:

- pec: protocollo.agenzia.laore@pec.it ;
- centralino: +39 07060261.

Delegato dal Titolare del trattamento

Il soggetto a cui il Titolare ha delegato le proprie funzioni, così come risulta dalla Determinazione n. 3231 del 24.09.2025 (prot. 69834/25), nell'ambito del presente trattamento è il Direttore del Servizio Aiuti e premi in agricoltura, il quale può essere contattato al seguente indirizzo:

- pec: protocollo.agenzia.laore@pec.it

Responsabile esterno del trattamento

Responsabile esterno del trattamento è la società AIZOON consulting s.r.l., C.F. 09220780010, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Strada del Lionetto n. 6, la quale tratta i dati personali per conto del Titolare ai fini dell'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di riuso e personalizzazione del modulo applicativo NEMBO del SIARB, nonché per la realizzazione e gestione della piattaforma aiuti.

Responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui rivolgersi per informazioni in materia di protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- e-mail: rpd@agenzia.laore.it
- pec: rpd.agenzia.laore@pec.it

Tipologia di dati trattati

- **dati personali comuni**, rappresentati da dati personali comuni e, nello specifico, dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale, CUAA), dati di contatto (indirizzo di residenza e domicilio, indirizzo e-mail, PEC), dati bancari (IBAN), dati contabili (fatturato/costi);

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione. n.

- **dati relativi a condanne penali e reati**, secondo la disciplina prevista dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art 2-octies del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., rappresentati nello specifico dalle risultanze delle certificazioni (comunicazioni o informative) antimafia;
- **dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente dall'interessato**, da certificazioni relative alla propria posizione previdenziale (DURC INPS e altre informazioni inerenti alla propria iscrizione alle diverse gestioni previdenziali), dati provenienti dall'Agenzia delle Entrate (relativi ad eventuali situazioni debitorie), verifiche nel portale SIAN (schede di validazione, dati aziendali, iban), BDNA (esiti delle verifiche antimafia), BDN (dati aziendali).

Finalità e liceità del trattamento

I dati personali forniti e/o acquisiti, sono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di seguito indicate, riconducibili all'ambito di competenza istituzionale dell'Agenzia Laore:

- per la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione dell'aiuto di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 14/82 del 22.05.2024 e n. 32/55 del 18.06.2025, nonché le relative erogazioni e rendicontazioni; per la conservazione della richiesta e della documentazione connessa per il periodo stabilito dalla normativa sulla gestione documentale e sulla conservazione degli atti amministrativi.

Tali trattamenti sono svolti in quanto:

- necessari all'adempimento degli obblighi posti in capo all'Agenzia dalla normativa in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi, nonché per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. c) ed e), Reg. (UE) 2016/679;
- necessari per l'effettuazione delle pubblicazioni in "Amministrazione trasparente" e nella sezione "Bandi e gare", in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Reg. (UE) 2016/679.

I dati richiesti e/o acquisiti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali sopradescritte e/o per ottemperare a un obbligo normativo in capo al Titolare del trattamento.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste e i compiti conseguenti per i quali tali dati sono necessari.

Verifiche sui dati degli interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi

L'Agenzia Laore Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione e l'erogazione degli aiuti di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 14/82 del 22.05.2024 e n. 32/55 del 18.06.2025, anche mediante consultazione

della Banca Dati SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale) nonché mediante acquisizione di dati personali comuni o relativi a condanne penali o altri presso altri Enti pubblici e privati (Prefetture, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Camere di Commercio).

L'Agenzia LAORE Sardegna può trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dagli istanti e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. Tali dati possono riguardare i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché familiari conviventi di tali soggetti. Poiché inoltre apposta informativa a tali interessati implicherebbe uno sforzo sproporzionato (art. 14, par. 5, lett. b), Reg. (UE) 2016/679), al fine di assicurare tutela ai diritti, alle libertà e ai legittimi interessi di tali soggetti, la presente informativa è resa pubblica mediante allegazione al presente bando.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., secondo i principi di cui all'art. 5 del citato Regolamento, e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti *manuali, informatici e telematici*, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I dati possono, inoltre, essere trattati da un soggetto esterno all'Agenzia Laore Sardegna se designato responsabile del trattamento ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 4, par. 1, n. 8 e articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'accesso illegittimo.

I dati personali saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati forniti e/o acquisiti nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali ad esempio: Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agea, Argea, Organismi di vigilanza, Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste ed Enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS ecc., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti alle finalità del trattamento.

Trasferimento dei dati personali

Non è previsto il trasferimento dei dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea od organizzazioni internazionali. Laddove, tuttavia, dovesse sopraggiungere la necessità di trasferire i dati verso Paesi extraeuropei od organizzazioni internazionali, il Titolare del trattamento avrà cura di informare specificamente e tempestivamente gli interessati e di renderli edotti, in difetto di una decisione di adeguatezza ex art. 45, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679, dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell'articolo 46 del citato Regolamento

Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 2016/679;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti ovvero la cancellazione degli stessi (diritto all'oblio). Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione. n.

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto nei casi e nei limiti sanciti dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- revocare, se il trattamento è fondato sul consenso, in qualsiasi momento il consenso prestato, con facilità, senza impedimenti e senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati o al suo delegato, nonché al RPD, agli indirizzi di contatto sopra menzionati, utilizzando il modulo di segnalazione/esercizio dei propri diritti raggiungibile al seguente link [Informativa per il trattamento dei dati personali - LAORE.](#)

Il Direttore del Servizio
Aiuti e premi in agricoltura
Tonino Selis